



COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

**OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL
TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO ED IL
COMUNE DI BALZOLA PER LO SVOLGIMENTO
DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' , AI SENSI
DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 274 E N. 2 DEL DM 26
MARZO 2001**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTITRE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA** di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	BERGOGLIO Gianfranco	SI	
2	TORRIANO Marco	SI	
3	BACHIS Aldo	SI	
4	COSTANZO Enrico	SI	
5	GABBAN Vander	SI	
6	SILANO Carlo	SI	
7	RANDAZZO Pietro	SI	
8	DEAMBROGIO Franca	SI	
9	RASCA Daniela	SI	
10	CARTURAN Luigi	SI	
11	BARALE Giuseppe	SI	
12	GRIGNOLIO Stefano	NO	SI
13	COPPA Mauro	SI	

Con l'intervento e l'opera del sig. **PALMIERI dr. Sante** - **SEGRETARIO COMUNALE** , riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il Signor **BERGOGLIO Gianfranco** , nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la normativa in materia in vigore consente di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità , consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso la Stato , le Regioni, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ;

Che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26/3/2001 , emanato a norma dell'art. 54 , comma 6 , del D.Lgs. 28/8/2000 n. 274 , stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia , o su delega di quest'ultimo , con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità ;

Tutto ciò premesso

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione allegato tra il Comune di Balzola ed il Tribunale di Casale Monferrato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità , ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28/8/2000 n. 274 e 2 del D.M. 26/3/2001;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi art. 49 comma 2 D. Lgs. n. 267/2000 circa la regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione ;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato tra il Comune di Balzola ed il Tribunale di Casale Monferrato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità , ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28/8/2000 n. 274 e 2 del D.M. 26/3/2000

2) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio comunale ;

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore del Comune di Balzola a stipulare la predetta convenzione che avrà durata di anni uno e sarà rinnovata automaticamente , salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza .

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001

Premesso

- che, a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell' imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il [REDACTED], presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], Presidente del Tribunale di [REDACTED], giusta la delega di cui alla premessa e la, nella persona di [REDACTED] si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Attività da svolgere

Il [REDACTED] consente che un numero massimo di [REDACTED] condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso le sottoindicate strutture o enti:

[REDACTED]

Art.2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso il [REDACTED] e/o gli enti indicati all'art. 1, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il [REDACTED] dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo a [REDACTED], in quanto [REDACTED].

Il [REDACTED] si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

Art. 4 Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il [REDACTED] si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il [REDACTED] si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle

misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al [REDACTED] ed agli altri enti indicati all'art. 1 di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico del l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

[REDACTED]

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI CASALE MONFERRATO ED IL COMUNE DI BALZOLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' , AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 274 E N. 2 DEL DM 26 MARZO 2001" in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.

Balzola, lì 19/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PALMIERI dr. Sante

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERGOGLIO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI dr. Sante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .

Lì 24/9/2011

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DELMIGLIO Germano

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 24/9/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI dr. Sante

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE